

ALLEGATO “C” –
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO
PARROCCHIALE DEL COMUNE DI POMAROLO

ART. 1 - FINALITA'

Il presente appalto persegue le finalità di:

- promuovere l' attività senza fine di lucro di natura sportiva e ricreativa dei singoli e della collettività;
- concorrere alla promozione dello sport tra i giovani, al potenziamento della pratica delle attività sportive, aggregative e sociali consentite dal complesso sportivo tra enti, associazioni ed istituzioni;
- contenere i costi sostenuti dall'ente mediante una gestione attenta e responsabile.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina, la gestione del campo sportivo nella forma della gestione a terzi in regime di servizio pubblico locale in aree di cui il Comune di Pomarolo ha la disponibilità

Oggetto dell'appalto sono:

- parte della p.f. 137 C.C. Pomarolo I costituita da campo da calcio con fondo in erba sintetica;
- gli spogliatoi e i servizi compresi nell'edificio dell'Oratorio parrocchiale (p.ed. 535), ma con entrata indipendente direttamente dal campo sportivo;
- il magazzino e il servizio interrato sotto il campo sportivo sempre pertinenze dell'edificio individuato nella p.ed. 535 C.C. Pomarolo I.

Il tutto come evidenziato nella planimetria contornata in blu.

I parcheggi di pertinenza dell'oratorio, contornati in rosa nella medesima planimetria, come da convenzione saranno disponibili per le esigenze del campo sportivo unicamente in occasione di eventi programmati, purché disponibili e prevalendo in ogni caso le necessità della parrocchia e dell'oratorio.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto, in via sperimentale, ha la durata dalla firma per accettazione da parte della società aggiudicataria al 31 dicembre dell'anno successivo, fatto salvo il diritto per l'Amministrazione comunale alla revoca o al recesso per ragioni di pubblico interesse o per le cause di cui al successivo articolo 11, e fatta salva la possibilità di rivedere la medesima entro la scadenza nel caso in cui mutassero sostanzialmente le condizioni di esercizio degli impianti. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Il concessionario ha la possibilità di recedere anticipatamente mediante lettera trasmessa a mezzo raccomodata A.R. con 90 giorni di preavviso per gravi motivi.

Alla scadenza del contratto gli impianti ed i relativi servizi di cui all'art.1, saranno riconsegnati al Comune di Pomarolo in perfetta efficienza e stato di conservazione, fatto salvo il normale deperimento d'uso, e della riconsegna verrà redatto apposito verbale a cura del Servizio Tecnico comunale.

ART. 4 - TARIFFE

Spettano al gestore i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe orarie d'uso sia da parte di associazioni, che da privati, fissate dal gestore in accordo con il Comune.

Le tariffe vengono fissate in forma preliminare dal comune nel seguente modo:

- uso del solo campo: **20,00** euro/ora

- uso del campo più spogliatoi: **30,00** euro/ora;
- uso del campo illuminato: **30,00** euro /ora;
- uso del campo illuminato più spogliatoi: **40,00** euro/ora

Trascorso un congruo periodo di prova dette tariffe potranno essere variate dal gestore in accordo con il Comune.

Il gestore concederà l'uso gratuito della struttura alle associazioni sportive di Pomarolo regolarmente iscritte all'albo delle associazioni di questo comune, che svolgeranno sul territorio comunale e con una rosa di giocatori costituita per almeno 1/3 da persone residenti a Pomarolo, un'attività sportiva di carattere agonistico o del settore giovanile, quali potrebbero essere i campionati federali Primi calci o Pulcini.

Le Società sportive di ambito, ossia regolarmente iscritte all'albo delle associazioni dei comuni di Villa Lagarina e Nogaredo, pagheranno una tariffa oraria pari alla metà di quella vigente.

L'iscrizione all'albo comunale delle associazioni da parte delle società si intende soddisfatta quando la società è in possesso di un atto costitutivo, di uno statuto e del verbale dell'ultima assemblea elettiva riportante i nomi degli eletti alle varie cariche, copia dei quali deve essere depositata presso la Segreteria comunale.

ART 5 - OBBLIGHI DEL GESTORE

Il gestore dovrà assicurare l'accesso e l'utilizzo degli impianti sportivi agli utenti senza discriminazione alcuna di sesso, razza, etnia, cultura e religione, favorendo, in particolare, l'utilizzo agli utenti in condizioni di svantaggio socio-economico e/o fisico.

Il gestore compatibilmente con la disponibilità fissata dal calendario d'utilizzo, dovrà assicurare l'accesso e l'uso dell'impianto alle altre associazioni presenti nel territorio del comune di Pomarolo e regolarmente iscritte all'albo, dando la preferenza alle associazioni sportive.

Il gestore si impegna a provvedere, a sua totale cura, alla manutenzione ordinaria dell'impianto e delle strutture, nonché alla custodia dei medesimi.

In particolare le prestazioni di cui il gestore si dovrà fare carico consistono in:

- a) Assicurare l'apertura e la chiusura giornaliera dei cancelli di accesso al campo.
- b) Rispettare e far rispettare il Regolamento d'uso del campo, in particolare in riferimento alle regole generali (articolo 3) e agli orari di utilizzo (articolo 4), e il Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".
- c) Regolamentare e disciplinare l'utilizzo dell'impianto al di fuori delle fasce di uso libero e di uso riservato alle scuole: raccogliendo le domande di utilizzo di associazioni e privati; stilando il relativo calendario; fissando (in accordo con il comune) le tariffe orarie d'uso della struttura, distinguendo quelle riferite al solo campo da calcio da quelle che prevedono anche l'uso degli spogliatoi e/o della luce artificiale; garantendo la custodia degli impianti durante l'uso.
- d) Eseguire la manutenzione ordinaria del campo da calcio, con pulizia e raccolta manuale degli oggetti estranei che possono disturbare o recare danno alle attività esercitate; far eseguire da ditta specializzata la spazzolatura del manto sintetico: l'operazione va ripetuta almeno una volta all'anno.
- e) Eseguire la pulizia degli spogliatoi, compresi i servizi e le docce; del servizio e del magazzino interrati, ogni volta che se ne ravvisi la necessità in base ad elementi oggettivi e comunque almeno due volte alla settimana.
- f) Garantire l'accensione e lo spegnimento dell'impianto termico e di tutte le luci.
- g) Eseguire piccoli interventi di manutenzione ordinaria, quali ad esempio la chiusura della fontanella nel periodo invernale (per evitare che si ghiacci l'acqua) e la riapertura a partire dalla primavera; l'imbiancatura degli spogliatoi; ecc.

Il concessionario si obbliga a controllare i suddetti impianti e a segnalare eventuali guasti/danni o defezioni sia nelle strutture, che negli impianti, all'Amministrazione comunale, Ufficio Tecnico, per i provvedimenti del caso.

Il gestore in ogni caso è tenuto a mantenere in perfetta efficienza tutte le attrezzature sportive, i servizi igienici e sanitari, i fabbricati e gli impianti.

Dovrà essere compiutamente curata anche la pulizia di pareti, mobilio, arredi, lampadari, impianti igienici, porte e davanzali.

Le operazioni di pulizia dovranno essere eseguite scrupolosamente ed in modo da soddisfare tutte le esigenze ed assicurare una buona conservazione dei locali e di quanto in esso contenuto.

La struttura immobiliare indicata nella planimetria ed i beni mobili descritti nell'apposito verbale di consistenza, che sarà allegato alla presente convenzione dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

Al termine della concessione l'inventario deve essere aggiornato nelle quantità, valore e stato d'uso dei beni in contraddittorio tra le parti che redigeranno apposito verbale.

Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà ad esso affidata. Il concessionario dovrà reintegrare al Comune le eventuali differenze numeriche riscontrate all'atto dell'inventario.

Nel caso la struttura richieda la temporanea chiusura totale o parziale, il concessionario non potrà accampare pretese alcune verso il Comune.

Il concessionario si obbliga, inoltre:

- a) ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui alla presente convenzione da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati onde evitare danni di qualsiasi genere;
- b) a tenere comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura la cui responsabilità non sia risalente all'Amministrazione Comunale;
garantire il controllo dell'afflusso del pubblico sulla tribuna, con particolare attenzione alla capienza massima prevista in 80 persone

ART 6 - ONERI DELL'ENTE APPALTANTE

Sono a carico del Comune di POMAROLO:

- a) gli oneri di manutenzione straordinaria come prescritto dal codice civile. Ai fini di una corretta programmazione amministrativa e finanziaria la Società concessionaria è tenuta a produrre al comune, entro ottobre, una relazione/stima, possibilmente corredata dai preventivi, sulle necessità manutentive di rilievo;
- b) le spese per fornitura utenze relative ad acqua, energia elettrica, gas ed acqua calda sanitaria, per la parte non coperta dalla società aggiudicataria in seguito ad offerta economicamente più vantaggiosa;
- c) in ottemperanza alle recenti disposizioni sugli impianti sportivi, il comune fornirà alla struttura un defibrillatore. Sarà invece compito della Società formare il personale per un utilizzo adeguato di questa attrezzatura medica.

ART. 7 - DIRITTI DELL'ENTE APPALTANTE

Il Comune si riserva il diritto di poter utilizzare l'impianto per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o da Enti e/o Associazioni da lui autorizzate, nei limiti di 10 giornate all'anno.

A tale scopo dovrà essere dato al gestore un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, fatti salvi comunque gli impegni inderogabili già assunti dal gestore.

ART. 8 - MODALITA' DI GESTIONE

Il gestore deve garantire l'uso del campo sportivo delle strutture a tutte le associazioni alle quali il Comune abbia rilasciato apposita autorizzazione, secondo gli orari e i giorni indicati nelle relative autorizzazioni, delle quali verrà contestualmente trasmessa copia per necessaria conoscenza al gestore.

Durante gli usi di cui al presente articolo, deve essere sempre presente un incaricato dell'associazione o soggetto richiedente, espressamente individuato come persona referente sin dal momento della richiesta, il quale dovrà adottare le misure necessarie per impedire l'accesso alle strutture ed ai locali oggetto dell'autorizzazione alle persone non autorizzate.

E' obbligo del gestore adottare le misure necessarie per impedire l'accesso alle strutture ed ai locali oggetto del presente contratto alle persone non autorizzate; in caso di inosservanza della presente disposizione il gestore sarà ritenuto direttamente responsabile di qualsiasi danno a persone od a cose possa derivare dall'uso non autorizzato degli impianti sportivi.

Qualora il Comune Pomarolo organizzi eventi sportivi quali giornate delle sport, tornei, ecc, il gestore è tenuto a garantire l'apertura degli impianti, senza poter pretendere indennità aggiuntive.

Il gestore sarà inoltre tenuto a collaborare con gli organizzatori di manifestazioni sportive di carattere straordinario il cui svolgimento l'Amministrazione comunale abbia autorizzato nell'impianto.

Il Comune si riserva il controllo sulla corretta gestione dell'impianto a mezzo di un comitato costituito dal Sindaco o Assessore dallo stesso delegato, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune o suo delegato e da un rappresentante della Società assegnataria.

ART 9 - NORME DI SICUREZZA

Il gestore si impegna ad adottare ed a dare informazione, ai soggetti utilizzatori dell'impianto, delle azioni e comportamenti atti a garantire il pieno rispetto delle vigenti normative in materia di scarichi in fognatura, in acqua e nel suolo e di emissioni in atmosfera, al fine di prevenire fenomeni di inquinamento, non rendendosi comunque responsabile per eventuali vizi o difetti presenti negli impianti tecnologici.

Si esclude l'utilizzo di qualsiasi impianto a gas, ad eccezione dell'impianto autorizzato.

Il gestore dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, con riferimento al Decreto legislativo n. 81/2008 "Attuazione delle direttive CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", al D.M. (Ministero degli Interni) 18.03.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e al successivo D.M. (Ministero degli Interni) 10.03.1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". Dovrà inoltre provvedere alla stipula (se non già in possesso), con primaria Compagnia Assicuratrice di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per quanto riguarda tutti gli utilizzi derivanti dalla stipulazione del contratto d'appalto.

Copia della polizza di cui al comma precedente dovrà essere inviata al Comune di Pomarolo competente per l'esecuzione del contratto.

Rimangono a carico del Comune la tenuta e l'aggiornamento di tutte le certificazioni relative alla sicurezza dell'edificio e degli impianti (es. certificato di prevenzione incendi, certificati ISPESL per le centrali termiche ed impianto di terra) nonché la tenuta dei Registri di manutenzione degli impianti (elettrici, termici, di sicurezza ed antincendio).

Durante l'utilizzo della struttura la porta di accesso alle gradinate deve rimanere in posizione di massima apertura.

Durante l'utilizzo della struttura deve altresì essere predisposto idoneo servizio di vigilanza al fine di rendere inaccessibile la zona spogliatoi.

Durante l'utilizzo della struttura dovrà essere presente almeno n. 1 addetto debitamente formato ai sensi del D.M. 10/03/1998 e ss.mm. (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro).

ART.10- DIVIETO DI SUBAPPALTO E MODIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

Il gestore non potrà subappaltare in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto del presente appalto senza apposita formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Non potranno altresì, essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato dell'impianto oggetto del presente capitolo, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

Se tali modificazioni o innovazioni dovessero richiedere certificazioni di usabilità, agibilità o omologazione, il conduttore dovrà acquisirle a sua cura e spese.

Tutte le opere o interventi effettuati senza preventiva e formale autorizzazione saranno acquisite alla proprietà comunale.

ART. 11 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI.

Il Soggetto affidatario, con effetto dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali l'Amministrazione comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro, Euro 1.000.000,00 per persona Euro 500.000,00 per cosa e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande;
- conduzione dei locali, compresa l'attività in essi svolta, delle strutture e utilizzo dei beni loro consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, titolari di contratti di collaborazione, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, titolari di contratti di collaborazione, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, ed oggetto della concessione (inclusi soci o prestatori di lavoro, subordinati e parasubordinati, di cui il Concessionario si avvalga) comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore ad Euro 3.000.000 per sinistro ed Euro 1.000.000,00 per persona.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT non esonerano il Concessionario - che invierà copia delle polizze all'Amministrazione comunale – dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti

né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.

Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso che gli importi delle stesse restano ad esclusivo carico del Concessionario; pertanto gli importi degli indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati verranno risarciti integralmente.

Le polizze andranno inviate in copia al Comune prima dell'attivazione del servizio in oggetto del presente capitolato.

La mancata trasmissione di copia delle polizze prima dell'avvio del servizio o delle relative quietanze entro 20 (venti) giorni dalla richiesta espressa dell'Amministrazione, dà la facoltà all'Amministrazione di procedere alla risoluzione dell'affidamento secondo quanto disposto dal presente capitolato.

ART. 12- INADEMPIMENTO E RECESSO DAL CONTRATTO

E' prevista l'applicazione di penalità, previa contestazione scritta trasmessa a mezzo di raccomandata A.R., qualora sussistano inadempimenti o inosservanze del presente capitolato e del Regolamento per l'uso del campo sportivo:

- a) per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: Euro 50,00;
- b) per opere di manutenzione ordinaria e pulizia non effettuate: da Euro 50,00 ad Euro 250,00;
- c) per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti: € 50,00 per singoli casi individuali ed Euro 250,00 per singoli casi di Società o Associazioni.

Resta comunque salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei danni, anche di immagine, oltre le suddette penalità.

Alla contestazione scritta il gestore potrà controdedurre nel termine perentorio di 10 giorni. Qualora le giustificazioni vengano accolte la contestazione sarà ritirata, diversamente verrà confermata ed applicata la penalità.

Per la stazione appaltante la risoluzione anticipata potrà essere richiesta in qualsiasi momento qualora il gestore manifesti gravi incapacità nel gestire in maniera adatta l'impianto. Tale incapacità dovrà essere supportata, durante la gestione, da almeno tre contestazioni scritte alle quali il gestore non dia valide giustificazioni. Il Comune avrà diritto inoltre al risarcimento dei danni.

ART. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.

Le spese inerenti al contratto da stipularsi per l'affidamento del servizio in oggetto, imposte, tasse e quant'altro occorra, immediate e future, saranno a carico dell'aggiudicataria.

ART. 14- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il gestore, a pena di nullità assoluta dell'accordo, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.

ART. 15 - SPESE

Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di appalto sono a carico dell'affidatario;